



# L'IFRS 9 e i riflessi IRAP

*Convegno ODCEC di Roma in collaborazione con ABI*

Roma 10 ottobre 2017

Angelo Garcea  
angelo.garcea@assonime.it





## Il nuovo art. 2 comma 2 del d.m. 8.6.2011

2. I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, **la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura (art. 1, comma 1, del d.m. 3.8.2017).**

Relazione illustrativa

*In tal modo si è inteso precisare che, al fine di individuare il corretto regime fiscale di un determinato componente di reddito, in assenza dell'imputazione a conto economico per effetto dell'applicazione degli IAS/IFRS, è necessario indagarne la «natura» ... analizzando le indicazioni contenute nello IAS/IFRS di riferimento e... nel caso in cui vi siano informazioni sulla natura del componente... è possibile far riferimento al corrispondente principio contabile nazionale.*

Tesi 1

Rileva la natura del componente reddituale, indipendentemente dalle regole relative alla sua classificazione (cfr. la relazione).

Tesi 2

Occorre comunque verificare quale sia la collocazione nello schema di bilancio del componente avente la medesima natura. Nel caso delle banche, vi deve essere una regola di imputazione nelle voci rilevanti dello schema Bankitalia.



## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### **Art. 4 (Riclassificazione delle attività finanziarie)**

1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.
2. Il differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.

....

Ipotesi di lavoro

Applicare l'art. 4 (cd. realizzo interno) anche


- alle classificazioni nei nuovi portafogli in sede di prima applicazione dell'IFRS 9
- alle riclassificazioni da un portafoglio all'altro dell'IFRS 9 in caso di cambiamento del modello di business (IFRS 9, 4.4.1)

N.B. Se non vi è il passaggio ad un diverso regime fiscale si applica il regime transitorio dell'art. 15 d.l. 185 del 2008?



## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9


I nuovi portafogli dell' IFRS 9





## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### Process for determining the classification and measurement of financial assets



\* Presentation option for equity investments to present fair value changes in OCI



## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### **Ipotesi principali**

#### **Crediti verso la clientela**

##### **-da L&R a Costo Ammortizzato (AC)**

Continuità nell'impostazione contabile. Nessuna differenza nel carrying amount (salvo expected losses).

##### **- da L&R a FVTPL**

La differenza tra ultimo valore da costo ammortizzato e fair value va imputata a PN senza recycling. Cambiamento di regime fiscale? Art. 4 del d.m. 8.6.2011.

##### **- da FVTPL a Costo Ammortizzato (AC)**

La differenza tra ultimo fair vale e valore da applicazione retrospettica (ove possibile) del costo ammortizzato va imputata a PN senza recycling. Cambiamento di regime fiscale? Art. 4 del d.m. 8.6.2011.



## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### **Ipotesi principali**

#### **Crediti verso la clientela**

- **da L&R a FVTPL**
- **da FVTPL a Costo Ammortizzato (AC)**

IRES : cambiamento di regime nella rilevanza delle componenti valutative

(art. 106, comma 3, vs art. 101, comma 5, TUIR. cfr. circolare Agenzia entrate n. 14/e del 2014)

IRAP : continuità di regime

(voce 130 lett. a) vs voce 80 - o 110 - sempre incluse nel margine di intermediazione)



## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### **Ipotesi principali**

#### **Titoli di debito**

##### **-da L&R a FVTOCI**


Differenza tra FV e ultimo AC da iscrivere a PN (al netto delle expected losses).

##### **- da L&R a AC**

Continuità nell'impostazione contabile. Nessuna differenza nel carrying amount (salvo expected losses).

##### **- da L&R a FVTPL**

Differenza tra FV e ultimo AC da iscrivere a PN (al netto delle expected losses).





## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### **Ipotesi principali**

#### **Titoli di debito**

##### **-da AFS a FVTOCI**

Nessuna differenza nel carrying amount (salvo expected losses). Riclassificazione della riserva AFS a riserva OCI (al netto delle perdite attese).

##### **- da AFS a AC**

Differenza tra ultimo FV e valore da CA applicato retrospettivamente, ove possibile, a PN. Chiusura della riserva AFS a PN (al netto delle perdite attese).

##### **- da AFS a FVTPL**

Nessuna differenza nel carrying amount (salvo expected losses). Chiusura della riserva AFS a PN. Cambiamento di regime fiscale?



## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### **Ipotesi principali**


#### **Titoli di debito**

##### **-da FTPL a FVTOCI**

Nessuna differenza nel carrying amount (salvo expected losses). Differenza tra FV da prima iscrizione e FV al 31.12.2017 a riserva OCI.

##### **- da FTPL a AC**

Differenza tra ultimo FV e valore da CA applicato retrospettivamente, ove possibile, a PN.





## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### **Ipotesi principali**

#### **Titoli di debito**

- **da AFS o L&R a FVTPL**
- **da FVTPL a Costo Ammortizzato (AC) o FVTOCI**

IRES: rilevanza delle componenti imputate a conto economico vs rilevanza delle oscillazioni di fair value.

IRAP: irrilevanza delle componenti valutative (iscritte nella voce 130 b o in OCI) vs rilevanza delle componenti valutative (voce 80 o 110), salvo che per i titoli di debito inclusi nella voce 70 (cfr la circolare Ag. entrate 14/e del 2014).



## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### **Ipotesi principali**

#### **Titoli di capitale**

##### **- da AFS a FVTPL**

Nessun cambiamento di carrying amount iscrizione di riserva da FTA (ex riserva AFS).

IRES: irrilevanza delle componenti valutative e detassazione dei dividendi vs rilevanza delle oscillazioni di FV e dei dividendi

IRAP: irrilevanza delle componenti valutative vs rilevanza delle oscillazioni di valore (voce 110).

Cambiamento di regime. Art. 4 del d.m. 8.6.2011.

##### **-da AFS a FVTOCI**

Nessun cambiamento di carrying amount. Nessun recycling neanche al realizzo.

IRES: art 2 comma 1, rilevanza del recycling da realizzo vs rilevanza della imputazione ad OCI

IRAP:art. 2 comma 2

Esiste una regola che include le componenti che hanno la medesima natura (relative a queste partecipazioni) nelle voci rilevanti dello schema di C/E bancario?

In caso contrario si può dire che c'è un cambiamento di regime tale da far scattare l'art. 4 dm 8.6.2011?



## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### Riepilogo temi IRAP da prima applicazione IFRS 9

1) In alcuni casi può esservi continuità di regime ai fini IRES ma non ai fini IRAP e viceversa. Si applica l'art. 4 d.m. 8.6.2011?

Es. Crediti vs clientela da L&R a FVTPL: discontinuità IRES e continuità IRAP

*IRES: da 106, comma 3, a 101, comma 5, TUIR*

*IRAP: da voce 130 lett. a) a voce 110 (o 80) C/E Bankitalia*


Es. Titoli di debito da AFS a FVTPL: continuità IRES (forse) e discontinuità IRAP

*IRES: da 110, comma 1 bis, lett a) a 94, comma 4 bis TUIR*

*IRAP: da voce 130 lett. b) a voce 110 (o 80) C/E Bankitalia*

2) Vi sono ipotesi in cui la continuità di regime dipende dall'interpretazione dell'art. 2 d.m. 8.6.2011.

Es. Titoli di capitale in FVOCI





## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

### Riepilogo temi IRAP da prima applicazione IFRS 9

3) Se non risulta applicabile l'art. 4 d.m. 8.6.2011, dovrebbe operare il regime transitorio dell'art. 15 del d.l. 185 del 2008 in base al quale continuano a valere le QUIC originarie dello strumento finanziario fino ad esaurimento dell'operazione. Tuttavia, il regime dell'art. 15 presuppone che il passaggio diretto alla nuova impostazione contabile possa dar luogo a fenomeni di tassazione anomala e questo normalmente non accade se vi è continuità di regime fiscale

Es. Titoli di debito

da L&R/AFS a FVTOCI o da L&R/AFS a AC

invarianza di regime IRES/IRAP, ma anche passaggio senza salti o doppie deduzioni/tassazioni.

4) Le eventuali riserva da FTA possono assumere rilevanza ai fini IRAP ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.m. 8.6.2011 se la corrispondente voce di conto economico è altrettanto rilevante. In caso di «realizzo interno» da art. 4 la rilevanza sussiste (anche perché gli utili/perdite sugli strumenti finanziari dei vari portafogli confluiscono in voci rilevanti del margine di intermediazione - voci da 80 a 110). Se non opera l'art. 4, si tratta di componenti valutative che ai fini IRAP non hanno sempre rilevanza fiscale.

Es. Titoli di debito

da L&R a FVTOCI o da AFS a AC. La riserva iscritta in sede di FTA ha come voce corrispondente del conto economico una rettifica/ripresa di valore irrilevante ai fini IRAP (130 lett. b)



## L'art. 4 d.m. 8.6.2011 e le (ri)classificazioni nei portafogli ex IFRS 9

Riclassificazioni tra portafogli dell'IFRS 9

		RECLASSIFICATION TO		
		Amortized cost	FVTOCI	FVTPL
RECLASSIFICATION FROM	AC		Difference between amortized cost and fair value to be recognized in OCI	Difference between amortized cost and fair value to be recognized in P&L
	FVTOCI	Accumulated OCI removed from equity (it is not a reclassification adjustment) and adjusted against the fair value of asset → asset measured as if amortized cost had always been used		Accumulated OCI recycled to P&L (reclassification adjustment) / no impact on the carrying amount of the asset
	FVTPL	Fair value at reclassification date becomes the new carrying amount	No impact at reclassification date	

Le componenti imputate a C/E dovrebbero riguardare l'eventuale ingresso nel portafoglio FVTPL.



## Le passività valutate al fair value e il merito creditizio

Par. 5.7.7. dell'IFRS 9

La quota delle oscillazioni di *fair value* relativa alla variazione del rischio di credito va imputata nelle altre componenti del conto economico complessivo (OCI) senza *recycling*.

### Ipotesi di lavoro

Ai fini dell'IRES si applica, anche in relazione a tale quota, l'art. 110 comma 1 ter del TUIR che dispone la rilevanza delle componenti valutative delle passività finanziarie

IRAP : *quid iuris* ?

Tesi 1

Manca una regola di imputazione di una componente della medesima natura (ossia della variazione del rischio creditizio) nelle voci del margine di intermediazione. La possibilità di applicare l'art. 2 comma 2 del d.m. 8.6.2011 è dubbia.

Tesi 2

Agli effetti dell'art. 2 comma 2 d.m. 8.6.2011 la quota imputata ad OCI ha la stessa natura delle oscillazioni di fair value imputate a conto economico. Ne consegue che rilevano ai fini IRAP se e nella misura queste ultime oscillazioni confluiscono in voci rilevanti ai fini IRAP



## Le expected losses sui crediti: prima applicazione dell'IFRS 9

### Art. 15 del d.l. 185 del 2008 - D.M. 30.7.2009

*1. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ....., a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle **operazioni pregresse** che risultino **diversamente** qualificate, classificate, **valutate** e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007*

*4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in caso di **variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati***

Ai fini IRES, si sostiene da più parti che il regime transitorio non si applica alle operazioni diversamente valutate perché:

- a) non si viene a determinare un fenomeno di tassazione anomala (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 33/e del 2009)
- b) la diversa valutazione alla quale fa riferimento la disciplina transitoria è quella che è accompagnata dall'applicazione di un diverso regime fiscale (cosa che non si verifica nel caso di specie).

Ai fini IRAP, il regime transitorio si considera parimenti inapplicabile, anche in considerazione del fatto che i vari regimi introdotti nel corso del tempo in merito alla rilevanza dei componenti valutativi sono stati gestiti al di fuori delle regole del d.l. 185 del 2008 ( Cfr. le circolari n. 27/e del 2009, 36/e del 2009, 14/e del 2014)



## Le expected losses sui crediti: prima applicazione dell'IFRS 9

### Ipotesi di lavoro:

- in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 non si applica il regime transitorio dell'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008 sia ai fini dell'IRES che ai fini dell'IRAP.

Le rettifiche da prima applicazione sono imputate a patrimonio netto e assumono rilevanza ai fini IRAP se e nella misura in cui i componenti della stessa natura, se imputati a conto economico rientrano tra le voci rilevanti del valore della produzione.



Rilevano in tale sede le sole rettifiche di valore riferibili ai crediti verso la clientela per banche e assicurazioni (art. 6 comma lett. c bis e art. 7 comma 1 lett. b bis del decreto IRAP)

N.B. se, tuttavia, in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 la collocazione in uno dei nuovi portafogli è equiparata ad un realizzo ai sensi dell'art. 4 del d.m. 8.6.2011, rilevano anche le rettifiche da *expected losses* iscritte in tale sede su altri strumenti finanziari (es. titoli di debito da FVTPL a FVTOCI o AC).

Con riferimento all'IRAP si era anche prospettata un'ipotesi alternativa, di assai difficile gestione.

Le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela hanno avuto nel corso del tempo un regime IRAP tutt'altro che univoco (irrilevanti nel periodo 2005-2008 e 2008-2012, rilevanti prima e dopo): Poiché l'applicazione retrospettiva dell'IFRS 9 potrebbe dar luogo all'imputazione di svalutazioni astrattamente riferibili ad un periodo in cui esse erano irrilevanti ai fini IRAP, si valutava di poter introdurre un criterio forfettario volto a disconoscere la parte delle *expected losses* idealmente riferibile a tale periodo.



## Le expected losses sui crediti: prima applicazione dell'IFRS 9

### Esempio

#### Titolo di debito da AFS a FVTOCI

Le *expected losses* pregresse saranno iscritte a riserva da FTA, non soggetta a *recycling*, mentre l'adeguamento al *fair value* già esistente (es. 100) sarà iscritto a riserva OCI che rigirerà a conto economico al momento del realizzo.

Es. se le *expected losses* sono 10, si registrerà contestualmente una riserva da FTA di 10 e una riserva OCI di pari importo (10). In caso di realizzo a 100, quindi, la riserva OCI transiterà a C/E per un importo (10) che altrimenti non sarebbe emerso, con potenziale rilevanza ai fini IRAP (voce 100 lett. b).

Qui l'art. 2 comma 2 non consente direttamente la deduzione, in quanto le rettifiche di titoli di debito FVTOCI confluiscono in una voce non rilevante ai fini IRAP (130 lett. b). Sembra però plausibile sostenere che la rettifica di 10 operata in sede di FTA, essendo equivalente a quella eventualmente imputata a C/E, non riduca il valore fiscale del titolo e che la plus/minus da realizzo debba comunque essere calcolata al lordo della svalutazione (nel nostro esempio, al lordo di 10). Ne consegue che l'iscrizione delle *expected losses* in sede di FTA non crea penalizzazioni ove il titolo venga successivamente realizzato (Cfr. la circolare Ag. Entrate n. 27/e del 2009). Può dirsi altrettanto – e cioè che l'irrilevanza delle EL da FTA non è distorsiva – anche in caso di rimborso del titolo, dal momento che le riprese da incasso sui titoli di debito sono irrilevanti ai fini IRAP (voce 130 lett. b)



## Le expected losses sui crediti: a regime

### Ipotesi di lavoro:

Con riferimento all'IRAP, conferma della rilevanza delle rettifiche dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c *bis* e art. 7 comma 1 lett b *bis* del d.l.vo n. 446 del 1997



Per i titoli di debito (o i crediti) rimane l'attuale regime di:

- a) rilevanza delle componenti da realizzo
- b) irrilevanza delle componenti valutative perché ricomprese nella voce 130 lett. b)
- c) irrilevanza delle componenti in sede di rimborso (cd. riprese da incasso)





## L' «accorpamento» dei derivati in sede di FTA

### Ipotesi di lavoro:

In caso di accorpamento di derivati che abbiano assunto rilevanza fiscale in precedenza il FV dello strumento risultante dall'accorpamento assume rilievo fiscale.

La differenza assume rilievo fiscale secondo la disciplina applicabile ai singoli strumenti prima dell'accorpamento.

### Esempio.

Se in relazione ad una obbligazione convertibile il derivato era valorizzato per 20 e il titolo per 80, l'iscrizione per 130 darà luogo ad un realizzo per 30 che sarà da imputare per il 20% al derivato e per l'80% al titolo.

In sostanza, si pensa ad una sorta di applicazione dell'art. 4 con criterio proporzionale, ossia ad un realizzo "interno" sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

In realtà, l'accorpamento comporta una vera e propria riclassificazione per quanto concerne il titolo primario che non potrà più essere iscritto al costo ammortizzato e dovrà confluire nel portafoglio FVTPL con discontinuità di regime fiscale.



## Altre questioni in tema di derivati

### Time value delle opzioni

Se l'opzione è designata interamente come strumento di copertura nulla cambia rispetto al passato

Se invece si designa per la copertura il solo valore intrinseco dell'opzione (differenza tra valore corrente del bene e prezzo di esercizio dell'opzione) e non anche il cd. time value, l'IFRS 9 ora stabilisce che i cambiamenti del FV relativi a quest'ultima componente debbano confluire in OCI e non più a C/E.

Es. opzione *put* a copertura di una vendita programmata.

Voce 130 del prospetto della redditività complessiva del bilancio bancario.

Si applica l'art. 2 comma 2 del d.m. 8.6.2011?



No, perché è previsto un recycling.

Se l'elemento coperto è relativo ad una operazione, l'importo deve essere imputato a C/E al manifestarsi del flusso (come nel caso delle riserve di CFH)

Se l'elemento coperto è relativo ad un periodo di tempo, l'importo della riserva OCI va ammortizzato sistematicamente.